



Il GAN Avv. Tommaso Toniolo

nel procedimento n. 104/13 Reg. P.F. contro il tesserato RODOLFO CERRETO (CRF004) per la violazione dell'art. 1 R. G. F. per avere compiuto atti diretti ad alterare lo svolgimento o il risultato della suddetta competizione, avendo partecipato al tale Campionato riservato ai giocatori con tessera primaria di ASD/SSD lombarde sebbene in possesso di tessera primaria con Allegra Torino, contestazione mossa anche nei confronti del capitano della squadra BRENO - Zaleski, ROMAN ZALESKI (ZLN004) e al presidente dell'ASD F0513 ASSOCIATO ALLEGRA, Giuseppe LAVAZZA (LVP004), in relazione ai fatti avvenuti in del Campionato Regionale Squadre Open, Lombardia

ha pronunciato la seguente decisione:

fatto:

a seguito denuncia del tesserato Giannotti Eugenio Daniele, relativamente all'episodio di cui al capo d'inculpazione, con provvedimento 18/12/13 il P.F. ha contestato l'addebito di cui sopra, e, ritenute non accoglibili le giustificazioni pervenute, ha disposto la citazione a giudizio – ritualmente notificata – degli incolpati per l'odierna udienza, nel corso della quale è stata esaminata la documentazione in atti, nonché sentiti i tesserati Cerreto e Zaleski, presenti.

Il P.F. ha concluso chiedendo l'applicazione della sanzione a mesi due di sospensione per Cerreto, deplorazione per Zaleski e Lavazza.

motivi:

il fatto, in sé, è pacifico ed incontestato, risultando che il giocatore Cerreto, iscritto con tessera primaria presso ASD di altra Regione, ha preso parte al Campionato Societario a squadre Open indetto dalla Regione Lombardia, contravvenendo così al bando del campionato medesimo.

E' di tutta evidenza che ciò si è verificato per carente informazione sul punto, essenziale, relativo alla tipologia di tesseramento necessaria (il che, argomentando dalla normativa in materia, v. artt. 9-10-11 Reg. Campionati, va a ricadere anche sul capitano, a sua volta tenuto a verificare il regolare tesseramento dei componenti la propria squadra) non essendo sufficiente il rilascio, pur chiesto, ed ottenuto, prima dell'inizio del campionato, della tessera c.d. "normale", la quale non permette lo svolgimento di attività agonistica, mentre si sarebbe dovuto chiedere (ed ottenere dall'ASD di riferimento) lo scioglimento del vincolo.

Fattispecie che si ritiene quindi colposa e non dolosa, essendo impensabile che un'irregolarità del genere, considerati i soggetti coinvolti, destinati a procedere ben avanti nel campionato, sarebbe potuta passare sotto silenzio: pertanto, mettere volontariamente in atto tale situazione di irregolarità avrebbe costituito un vero e proprio suicidio.

La buona fede, sia del giocatore che del capitano, traspare anche dagli scambi epistolari in atti –ai quali, si rileva, il terzo incolpato Lavazza, Presidente della ASD di riferimento, appartenente alla regione Piemonte, appare totalmente estraneo, sì da non potersi ritenere provata in alcun modo la sua conoscenza, anche minimale, del fatto, e quindi la sua compartecipazione- ma si deve certamente stigmatizzare il non aver assunto, da parte dei primi due, informazioni più precise, anche con una semplice telefonata in Federazione (apparendo altresì un incompleto controllo da parte degli Organi Regionali, il che potrebbe aver contribuito all'erroneo convincimento degli incolpati a che la questione burocratica fosse a posto); ciò integra un'ipotesi di responsabilità.

Resta, ora, stabilire quale è il titolo di questa responsabilità, che la Procura ravvisa (v. capo d'inculpazione) nel compimento di atti diretti ad "alterare lo svolgimento o il risultato di una manifestazione".

Precisato –anche per opportuna conoscenza di chi non ha avuto interesse diretto nella vicenda- che, accertato il fatto, la squadra si è immediatamente ritirata dalla competizione (a quel punto giunta alla fase di KO) e che le valutazioni di competenza su classifica, regolarità ed omologazione del campionato sono state passate al CNG, va ricordato che la norma richiamata in capo d'inculpazione è stata introdotta –mutuandola da altri ordinamenti



sportivi-in relazione ad ipotesi di broglio, combine o simili (v. caso scommesse, nel calcio) che, nel gioco del bridge, potrebbero identificarsi, ad esempio, in un incontro giocato “a perdere” per favorire o sfavorire altri soggetti, a risultati volontariamente artefatti, score modificati con o senza il consenso dell’avversario, ecc.; ed in tale senso, in alcune decisioni, detta norma è stata richiamata ed applicata, con sanzioni anche pesanti, ravvisandosi nei casi specifici dei veri e propri illeciti sportivi.

Fatto questo distinguo, ritiene il Giudice –in assenza di precedenti implicanti questioni disciplinari (e quindi devoluti alla Giustizia Sportiva) per questioni inerenti al mero tesseramento- che la fattispecie odierna non sia tale da poter rientrare nel novero dei comportamenti sopra esemplificati, risolvendosi in una sì colpevole, ma decisamente meno grave, inosservanza di regolamenti, dovuta a disinformazione, pigrizia o altro, certo non a dolo.

La sanzione, pertanto, viene mantenuta nella misura che si ritiene equa, come da dispositivo, limitatamente –per i motivi già esposti- a giocatore e capitano della squadra, entrambi ritenuti responsabili in pari grado, non potendosi ravvisare ipotesi di responsabilità diretta nei confronti dell’incolpato Lavazza, né tantomeno oggettiva, trattandosi di incolpazione a persona fisica .

Le pretese risarcitorie del denunciante, che si ritiene parte lesa, non possono venire esaminate da questo Giudice, dovendo nel caso essere risolte ai sensi dell’art. 41 e ss. RGF, ovvero ai sensi dell’art. 3 legge n.280/2003.

Seguono l’obbligo al pagamento delle spese di procedimento e le sanzioni accessorie di cui al RGF

P.Q.M.

dichiara i tesserati Cerreto Rodolfo e Zaleski Romain responsabili dell’incolpazione loro ascritta –nei limiti di cui in motivazione- ed infligge ad entrambi la sanzione della deplorazione; condanna i medesimi al pagamento delle spese di procedimento, determinate in € 75 ciascuno e dispone la pubblicazione della decisione, una volta definitiva, sulla rivista Bridge d’Italia;

proscioglie il tesserato Lavazza Giuseppe dalla medesima incolpazione.

Si da per letta la contestuale motivazione.

Milano, lì 15 marzo 2014

Il Giudice Arbitro Nazionale